

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dei lavori pubblici

(COSTA)

**di concerto col Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica**

(CIAMPI)

col Ministro dell'ambiente

(RONCHI)

col Ministro per i beni culturali e ambientali

(VELTRONI)

col Ministro dei trasporti e della navigazione

(BURLANDO)

**e col Ministro della pubblica istruzione
e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica**

(BERLINGUER)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 APRILE 1997

Finanziamenti per opere e interventi in materia di viabilità, di
infrastrutture, di difesa del suolo, nonchè per la salvaguardia
di Venezia

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge contiene diverse disposizioni finalizzate all'autorizzazione di limiti di impegno ed all'attivazione ed utilizzazione di stanziamenti annuali accantonati per il Ministero dei lavori pubblici nei fondi speciali di conto capitale di cui alla tabella B della legge 23 dicembre 1996, n. 663 (legge finanziaria 1997).

In particolare, i commi 1 e 2 dell'articolo 1 prevedono finanziamenti per la realizzazione del tratto Agliò-Canova e il potenziamento del tratto Firenze Nord-Firenze Sud della cosiddetta «variante di Valico» Firenze-Bologna e per la realizzazione, da parte dell'ANAS, di opere viarie funzionali al progetto Malpensa 2000.

Con il comma 3 viene autorizzato il rifinanziamento del Fondo speciale per l'eliminazione ed il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati, istituito presso il Ministero dei lavori pubblici con la legge 9 gennaio 1989, n. 13. Tale disposizione normativa ha stabilito l'obbligo del rispetto delle prescrizioni tecniche, determinate dal Ministro dei lavori pubblici, necessarie a garantire l'agevole accesso agli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata e agevolata, per i progetti di costruzione o ristrutturazione presentati successivamente all'entrata in vigore della legge; è stato previsto anche un contributo a fondo perduto con i limiti fissati all'articolo 9 della citata legge n. 13 del 1989, e successive modificazioni. Il suddetto Fondo viene ripartito annualmente fra le regioni che ne facciano richiesta, le quali a loro volta provvedono ad assegnare le somme ai comuni richiedenti.

Con il comma 4 è prevista l'autorizzazione di un contributo straordinario di complessive lire 10 miliardi nel triennio

1997-1999 al fine di rifinanziare l'articolo 5, comma 2, della legge 29 luglio 1991, n. 243, recante disposizioni relative alla libera Università degli studi di Urbino. Con tali ulteriori finanziamenti saranno realizzati i lavori di completamento della ristrutturazione del complesso di San Benedetto (complesso Battiferri) e della manutenzione straordinaria dei collegi universitari per le facoltà di economia e commercio e scienze politiche.

Il comma 5 autorizza il finanziamento di 43 miliardi per l'anno 1997 e 7 miliardi per l'anno 1998 per la realizzazione di aule-bunker al fine di consentire la celebrazione di procedimenti penali contro la criminalità organizzata nelle regioni Sicilia e Calabria e migliorarne le condizioni di sicurezza, e per il completamento del complesso giudiziario di Napoli.

Il comma 6 autorizza ulteriori limiti di impegno quindicennali (50 miliardi per l'anno 1998 e 50 miliardi per l'anno 1999) per gli interventi in favore di Venezia, ripartiti tra Ministero dei lavori pubblici, regione Veneto, comuni di Venezia e Chioggia, Ministero dei trasporti e della navigazione, università e provincia di Venezia.

Con la disposizione del comma 7 viene destinata la somma lire 30 miliardi per interventi di sistemazione e rinaturalizzazione della rete idrografica da effettuarsi nel territorio della provincia di Gorizia. Il piano degli interventi sarà approvato ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni.

L'articolo 2, commi 1, 2 e 3, riguarda l'utilizzazione delle disponibilità relative alla ricostruzione dell'edilizia abitativa danneggiata dal sisma del 1968 nel Belice ed alle connesse opere di urbanizzazione primaria.

La procedura di ripartizione dei fondi è quella prevista dalla legislazione vigente (proposta del provveditore alle opere pubbliche di Palermo di intesa con i sindaci interessati, parere della Commissione parlamentare bicamerale per il parere al Governo sulla destinazione dei fondi per la ricostruzione del Belice, decreto del Ministro dei lavori pubblici).

In aggiunta, nel testo proposto, sono stati inseriti alcuni criteri di priorità nell'attribuzione delle somme ai privati da parte dei sindaci, così come suggeriti dalla predetta Commissione bicamerale.

Per quanto riguarda la richiesta di assegnazione di fondi per l'eliminazione delle baracche, della cui necessità si è fatta portavoce anche la stessa Commissione bicamerale, si rappresenta che la stessa richiesta, con convergente consenso dei sindaci e dell'Istituto autonomo per le case popolari,

è ampiamente caldeggiata dai locali organi di prefettura.

L'articolo 2, comma 4, concerne l'ulteriore assegnazione di fondi finalizzata a dare continuità e certezza ai flussi finanziari necessari al completamento del programma di interventi di riparazione e ricostruzione di edifici demaniali, edifici di culto ed edifici di interesse storico e artistico-monumentale di competenza dell'Amministrazione dei lavori pubblici, abbreviando conseguentemente i tempi per la necessaria definizione dell'opera di ricostruzione dei territori colpiti dai sismi del 1980 e del 1981, nonchè per la prosecuzione delle opere di ricostruzione di edilizia abitativa privata e connesse opere pubbliche di interesse comunale sulla base delle priorità indicate dalle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 2 dell'articolo 3 della legge 23 gennaio 1992, n. 32, e successive modificazioni.

RELAZIONE TECNICA

ARTICOLO 1

Comma 1. Con la disposizione di cui al comma 1 si stanziavano 100 miliardi annui per il periodo 1997-2016 da erogarsi con le stesse modalità dello stanziamento previsto dall'articolo 2, comma 87, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Il costo della realizzazione del tratto Agliò-Canova, per un'estesa di 19 chilometri, tenuto conto che si riferisce anche alla galleria principale dell'intero progetto (8 chilometri), è stato stimato pari a circa 1.700 miliardi di lire, di cui 117 destinati alla sola esecuzione dei cunicoli pilota.

Il riassetto e potenziamento del nodo di Firenze, con ampliamento del tratto Barberino-Incisa (58 chilometri), comporta un costo di circa 895 miliardi di lire ed ha lo scopo di snellire il notevole volume di traffico che incide sulla zona, tramite il preventivo smistamento dei veicoli diretti a Firenze città, da quelli che proseguono verso Bologna.

Comma 2. Il progetto Malpensa 2000, di cui al comma 2, riguarda la sistemazione complessiva dell'aeroporto di Malpensa, al cui finanziamento contribuisce la Comunità europea.

Il finanziamento previsto, consistente in due limiti di impegno ventennali rispettivamente di lire 53 miliardi a decorrere dal 1998 e di lire 7 miliardi a decorrere dal 1999, risulta necessario per pervenire alla razionalizzazione del sistema della viabilità interessato dal flusso di traffico, sia di passeggeri che di merci, proveniente dal nuovo aeroporto.

La viabilità interessata è quella relativa al raccordo sud fra l'aeroporto e la strada statale n. 11, con diramazione verso l'autostrada A/8 a Legnano, con eventuale nuovo raccordo alla tangenziale ovest di Milano.

Comma 3. È autorizzata una spesa complessivamente pari a lire 70 miliardi nel periodo 1997-2000 al fine di rifinanziare la legge 9 gennaio 1989, n. 13, concernente la realizzazione di strutture atte al superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati.

L'onere trova necessaria copertura nelle disponibilità all'uopo preordinate nell'ambito dell'accantonamento di fondo speciale di conto capitale relativo al Ministero dei lavori pubblici.

Comma 4. La norma prevede un contributo straordinario, pari a lire 2 miliardi per l'anno 1997, 3 miliardi per l'anno 1998 e 5 miliardi per l'anno 1999, al fine di rifinanziare l'articolo 5, comma 2, della legge 29 luglio 1991, n. 243, recante disposizioni relative alla libera Università

degli studi di Urbino. Con tali ulteriori finanziamenti saranno realizzati i lavori di completamento della ristrutturazione del complesso di San Benedetto (lire 4 miliardi) e lavori di manutenzione straordinaria dei collegi universitari per le facoltà di economia e commercio e scienze politiche (lire 6 miliardi).

Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, il Ministero dei lavori pubblici e la libera Università degli studi di Urbino sottoscriveranno apposito protocollo di intesa per individuare e definire la proposta di programma degli interventi come sopra indicati.

Comma 5. Per far fronte alle esigenze di nuovi spazi per gli uffici giudiziari situati nelle regioni Sicilia e Calabria e nella città di Napoli è necessaria la realizzazione di due aule bunker, in Siracusa e Cosenza, nonché di lavori di ristrutturazione e completamento del nuovo complesso giudiziario di Napoli. A tal fine è autorizzata una spesa complessivamente pari a lire 50 miliardi (43 miliardi per il 1997 e 7 miliardi per il 1998), che si prevede venga così ripartita:

Aula bunker di Siracusa	L. 15.000.000.000
Aula bunker di Cosenza	L. 11.650.000.000
Complesso giudiziario di Napoli	L. 23.350.000.000

Comma 6. Le disposizioni di cui al comma 6 mirano a consentire la realizzazione di ulteriori interventi per la salvaguardia di Venezia sulla base di mutui attivabili dai diversi soggetti pubblici deputati alla realizzazione degli interventi stessi, in relazione alle quote dei limiti d'impegno analiticamente stabilite dal comma stesso per le esigenze proprie di ciascuno di essi.

L'intervento trova necessaria copertura finanziaria nelle disponibilità all'uopo preordinate nell'ambito dell'accantonamento di fondo speciale di conto capitale relativo al Ministero dei lavori pubblici, previsto dalla legge finanziaria 1997, pari a lire 50 miliardi per l'anno 1998 e lire 100 miliardi annui a decorrere dall'anno 1999.

Comma 7. Con tale disposizione viene destinata la somma di 30 miliardi di lire per un programma di interventi per la sistemazione idrogeologica ed ambientale del territorio della provincia di Gorizia, interventi così individuati:

a) sistemazione idraulica del torrente Corno nel comune di Gorizia:

	<i>(Miliardi)</i>
1) riqualificazione del tratto tombinato	L. 4.000
2) costruzione di una vasca di pioggia	L. 3.000
3) sistemazione e rinaturalizzazione del tratto scoperto	L. 3.000

4) riabilitazione della rete fognaria e impianto di monitoraggio e telecontrollo	L.	5.000
5) ampliamento dell'impianto di depurazione ..	L.	10.000
totale ...	L.	25.000

b) sistemazione idrogeologica del versante destro del fiume Isonzo nel comune di Gorizia:

	(Miliardi)	
1) sistemazione idraulica del Rio delle Rose ..	L.	1.000
2) sistemazione idraulica del Rio Potok	L.	1.500
3) completamento della sistemazione delle pendici in destra idrografica dell'Isonzo nelle località di Piedimonte del Calvario Piuma e S. Mauro	L.	2.500
totale ...	L.	5.000
totale generale (a + b) ...	L.	30.000

ARTICOLO 2

Con tale articolo si finalizzano le assegnazioni delle disponibilità previste nella tabella B, fondo speciale di conto capitale, voce Ministero del tesoro, di cui alla legge finanziaria 1997, per la ricostruzione dell'edilizia abitativa privata danneggiata dal sisma del 1968 nel Belice e le connesse opere di urbanizzazione primaria, nonché per la prosecuzione, nei territori colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981, degli interventi su opere di edilizia demaniale, di culto di interesse storico e artistico-monumentale nonché di edilizia abitativa privata e connesse opere di urbanizzazione.

Comma 1. La disponibilità di lire 20 miliardi verrà destinata per l'82 per cento ad opere di urbanizzazione primaria per la realizzazione di abitazioni distrutte o danneggiate dal sisma del 1968 nella Valle del Belice.

Il 15 per cento verrà destinato agli interventi di natura statica e strutturale, manutenzione straordinaria, restauro sul patrimonio storico, artistico, monumentale, eccetera.

Il 3 per cento verrà destinato alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle baracche.

Comma 4. La disponibilità di lire 10 miliardi si rende necessaria al fine di dare continuità e certezza ai flussi economici necessari al completamento del programma di interventi di riparazione e ricostruzione di edifici demaniali, edifici di culto ed edifici di interesse storico e artistico-monumentale di competenza dell'Amministrazione dei lavori pubblici, abbreviando conseguentemente i tempi per la necessaria definizione dell'opera di ricostruzione dei territori colpiti dai sismi del 1980 e del 1981.

Detta disponibilità verrà destinata per il 15 per cento ad interventi di completamento di opere di edilizia demaniale, e per il rimanente 85 per cento ad interventi di ricostruzione di edifici di culto e di edifici di interesse storico e artistico-monumentale nei territori colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981, di cui al testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76.

La disponibilità di lire 20 miliardi si rende necessaria per la prosecuzione delle opere di ricostruzione di edilizia abitativa privata e connesse opere pubbliche di interesse comunale sulla base delle priorità di cui alle lettere *a)* *b)* e *c)* del comma 2 dell'articolo 3 della legge 23 gennaio 1992, n. 32, come modificato dall'articolo 11-*ter* del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677.

Per la ricostruzione delle abitazioni private e connesse opere di urbanizzazione verrà destinato il 50 per cento della somma sopra menzionata alla Campania e il 30 per cento alla Basilicata.

Per le opere pubbliche di interesse comunale verrà destinato il 5 per cento alla Campania e il 10 per cento alla Basilicata.

Il rimanente 5 per cento verrà destinato al fabbisogno dei comuni della Puglia colpiti dal sisma del 1980-1981.

Al finanziamento, come sopra indicato, si provvederà mediante utilizzo delle disponibilità previste dalla tabella B della legge finanziaria 1997, a valere sull'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Disposizioni varie)

1. Per le finalità e con le modalità previste nell'articolo 2, comma 87, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per la realizzazione del tratto Agliò-Canova e il potenziamento del tratto Firenze Nord-Firenze Sud dell'autostrada Bologna-Firenze, è concesso un ulteriore contributo di lire 100 miliardi annui per il periodo 1997-2016.

2. Per la realizzazione di opere viarie funzionali al progetto Malpensa 2000 sono autorizzati limiti di impegno ventennali di lire 53 miliardi a decorrere dall'anno 1998 e di lire 7 miliardi a decorrere dall'anno 1999 da assegnare all'ANAS.

3. Per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati, di cui alla legge 9 gennaio 1989, n. 13, è autorizzata la spesa di lire 10 miliardi per l'anno 1997 e lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000.

4. È autorizzato un contributo straordinario di lire 10 miliardi, in ragione di lire 2 miliardi per l'anno 1997, lire 3 miliardi per l'anno 1998 e lire 5 miliardi per l'anno 1999, per il rifinanziamento dell'articolo 5, comma 2, della legge 29 luglio 1991, n. 243, finalizzato ad interventi per la libera Università degli studi di Urbino.

5. Per la realizzazione, la ristrutturazione e l'adattamento di edifici demaniali destinati o da destinare ad uffici giudiziari nelle regioni Sicilia e Calabria, anche al fine di consentire la celebrazione in condizioni di massima sicurezza di procedimenti penali contro la criminalità organizzata, nonché per opere di completamento del nuovo complesso giudiziario di Napoli, è autorizzata la spesa di lire 43 miliardi per l'anno finanziario 1997 e di lire 7 miliardi per

l'anno 1998. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 13 settembre 1996, n. 479, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1996, n. 579.

6. Per il proseguimento dei programmi di intervento finalizzati alla salvaguardia di Venezia e della sua laguna, al suo recupero architettonico, urbanistico, ambientale e socio-economico, ai sensi e per gli effetti della legge 5 febbraio 1992, n. 139, sono autorizzati gli ulteriori limiti di impegno quindicennali di lire 50.000 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999, rispettivamente ripartiti in ragione di lire 16.000 milioni e di lire 19.000 milioni per interventi in regime di concessione di competenza del Ministero dei lavori pubblici; di lire 8.000 milioni e di lire 12.000 milioni per gli interventi di competenza della regione Veneto; di lire 20.000 milioni e di lire 15.000 milioni per gli interventi di competenza dei comuni di Venezia e Chioggia; di lire 1.000 milioni e di lire 1.000 milioni per gli interventi relativi all'aeroporto Marco Polo, in regime di concessione di competenza del Ministero dei trasporti e della navigazione; di lire 3.000 milioni e di lire 1.000 milioni per gli interventi di competenza dell'Università di Cà Foscari; di lire 1.000 milioni e di lire 1.000 milioni per gli interventi di competenza dell'Istituto universitario di architettura di Venezia; di lire 1.000 milioni e di lire 1.000 milioni per gli interventi di competenza della provincia di Venezia.

7. È autorizzata la spesa di lire 30 miliardi per l'anno 1997 per interventi di sistemazione e rinaturalizzazione della rete idrografica nel territorio della provincia di Gorizia, secondo un piano da approvarsi con le modalità di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni.

8. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 185 miliardi per l'anno 1997, a lire 233 miliardi per l'anno 1998 e a lire 285 miliardi per l'anno 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo

9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

(Belice e Irpinia)

1. Nelle zone del Belice colpite dal terremoto nel 1968 è autorizzata la prosecuzione degli interventi di ricostruzione e riparazione dell'edilizia privata, nonché delle opere di urbanizzazione primaria, nell'importo massimo delle risorse derivanti da mutui contratti in relazione ad un limite di impegno ventennale di lire 20 miliardi per l'anno 1998, da ripartire tra i comuni del Belice con le modalità di cui all'articolo 4-bis, comma 16, del decreto-legge 24 giugno 1978, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1978, n. 464, come sostituito dall'articolo 13-bis, comma 6, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120. I comuni utilizzano i fondi trasferiti secondo le seguenti priorità:

a) aventi diritto alloggiati in prefabbricati provvisori o prefabbricati per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di sgombero;

b) aventi diritto alla riparazione o ricostruzione della prima unità immobiliare;

c) aventi diritto ad altre unità immobiliari abitative.

2. In caso di concorso tra interventi di cui al comma 1 aventi stesso grado di priorità è data preferenza a quelli chiesti con data anteriore. Nel caso di riparazione di edifici o di ambiti unitari di intervento comprendenti più unità immobiliari, anche nei casi di edifici con più unità immobiliari di proprietà di un solo soggetto e con una sola domanda di contributo, l'attribuzione

dell'ordine di priorità delle domande va fatta con riferimento alle unità immobiliari. In caso di pluralità di domande, le domande concernenti le singole unità immobiliari sono raggruppate ed inserite nella previsione spettante alla maggioranza delle domande stesse.

3. Una parte della quota delle risorse di cui al comma 1, pari a lire 5 miliardi, è destinata all'eliminazione delle baracche ancora esistenti nel territorio dei comuni di cui al medesimo comma, che possono acquistare le baracche lasciate libere per utilizzare le stesse a fini sociali e collettivi. Il prezzo di vendita verrà stabilito dall'Ufficio tecnico erariale competente. I finanziamenti sono condizionati alla preventiva trasmissione, da parte dei sindaci, dell'elenco delle baracche ancora esistenti nel territorio comunale con la specificazione di quelle lasciate libere, e corredato dalle generalità degli utenti. Per le famiglie che in atto abitano ancora in baracche e che risultano o in attesa di assegnazione di alloggio popolare o in attesa del completamento della ricostruzione o riparazione di privata abitazione, d'intesa con l'Istituto autonomo per le case popolari può essere contemplata la possibilità di temporaneo utilizzo di alloggi di proprietà dell'Istituto stesso. Il Nucleo ispettivo degli investimenti pubblici del Ministero del bilancio e della programmazione economica, autonomamente o su richiesta del Ministero dei lavori pubblici, verificherà che le predette risorse siano utilizzate conformemente ai criteri di cui al presente comma.

4. Nei territori colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981 è autorizzata la prosecuzione degli interventi su opere di edilizia demaniale, di culto e di interesse storico e artistico-monumentale, nonché degli interventi su opere di edilizia abitativa privata e connesse opere di urbanizzazione, nell'importo massimo delle risorse derivanti da mutui contratti in relazione a limiti di impegno ventennali per l'anno 1998, rispettivamente di lire 10 miliardi e di lire 20 miliardi.

5. Per le finalità del presente articolo, il Ministro del tesoro è autorizzato a contrarre mutui ventennali con ammortamento per capitale di interessi a carico dello Stato. Le relative risorse sono iscritte su appositi capitoli dello stato di previsione delle Amministrazioni statali interessate e, per quelle di cui al comma 4, sulla base di un piano di riparto approvato dal CIPE, su proposta del Ministro dei lavori pubblici di intesa con il Ministro del tesoro e con il Ministro del bilancio e programmazione economica.

6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per gli anni medesimi dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.